

INDENNITÀ€ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Lâ€™articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Possono accedere a tale prestazione i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nellâ€™anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dellâ€™accesso allâ€™indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.

Per i lavoratori come sopra individuati Ã” prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito.

Per il periodo di fruizione dellâ€™indennità in questione non Ã” riconosciuto lâ€™accredito di contribuzione figurativa, nÃ© il diritto allâ€™assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che lâ€™indennità in questione Ã” erogata dallâ€™INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per lâ€™anno 2020.

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione

9 Aprile 2020